

- 4) proporre l'ammontare delle quote annuali a carico dei componenti ordinari e sostenitori, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- 5) amministrare il fondo del Comitato
- 6) valutare i provvedimenti di esclusione nei confronti di componenti del Comitato per palese contrasto alle finalità del Comitato
- 7) provvedere alle deleghe in caso di necessità
- 8) provvedere a quanto altro possa essere necessario per il funzionamento del Comitato.

Art. 17) Il Coordinamento è composto da un numero di componenti non inferiore a 19, secondo quanto deliberato dall'assemblea. Esso resta in carica per un anno e si riunisce su convocazione del Presidente, ed almeno una volta al mese.

Art. 18) Le delibere e proposte discusse dal Coordinamento sono successivamente portate in assemblea. La votazione è ritenuta valida in presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Coordinamento. A parità di voti è determinante il voto di chi presiede. Il Coordinamento è presieduto dal Presidente del Comitato.

Art. 19) Non possono far parte del Coordinamento i segretari ed i presidenti di Partito a livello locale, provinciale, regionale e nazionale. Analogamente, non possono essere eletti nel Coordinamento consiglieri provinciali e/o regionali ed i membri del Parlamento.

IL PRESIDENTE

Art. 20) Il Presidente viene eletto dall'assemblea e mantiene la carica per un anno. Tale carica è rinnovabile.

Il Presidente ha i poteri di ordinaria amministrazione e convoca il Coordinamento e l'assemblea presiedendole. Coordina inoltre l'attività del Coordinamento.

Il Presidente presenta lo stato delle attività svolte almeno una volta all'anno nel corso di una riunione assembleare.

Art. 21) Il Presidente è il portavoce del Comitato e lo rappresenta agendo in nome e per conto di esso. Persone diverse dal Presidente potranno assumere talune sue funzioni su delega apposita del Coordinamento.

Art. 22) Il Presidente nomina una persona che ha facoltà di gestione amministrativa dei fondi. A tale persona verrà affiancata un'ulteriore componente del Comitato che verrà indicato dal Coordinamento. Sul conto corrente del Comitato verrà pertanto rilasciata una firma abbinata del Presidente e dei due componenti del Comitato. La presenza di due firme, di cui una del Presidente, su ogni ordine di prelievo garantirà una forma di controllo sull'uso dei fondi del Comitato.

IL SEGRETARIO

Art. 23) L'assemblea elegge un Segretario che mantiene la carica per un anno. Tale carica può essere rinnovabile. Il Segretario redige il verbale delle riunioni e conserva gli atti del Comitato.

MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 24) Lo statuto può essere modificato dall'assemblea con il voto favorevole di tre quarti dei componenti del Comitato intervenuti. Le proposte di modifica debbono essere portate a conoscenza dei componenti del Comitato almeno trenta giorni prima della discussione in assemblea.

SCIoglimento DEL COMITATO

Art. 25) Lo scioglimento del Comitato deve essere deliberato dall'assemblea, con il voto favorevole di tre quarti dei componenti. L'assemblea che delibererà lo scioglimento dovrà disporre circa la devoluzione del fondo ad altri comitati od associazioni senza finalità di lucro avente scopo analogo, affine o connesso a quello del Comitato.

ACCORDO DI PROGRAMMA (MI-VA)

ai sensi dell'art. 27 della Legge 8.6.90 n.142

con le procedure di cui alla legge regionale 15.5.93 n.14, di iniziativa regionale, su richiesta congiunta del Comune di Cerro Maggiore, del Comune di Rescaldina, della Provincia di Milano per l'esercizio di attività di discarica di rifiuti solidi urbani, per l'esercizio di attività di escavazione in aree confinanti e per la salvaguardia delle previsioni commerciali nelle aree limitrofe ed i problemi ambientali connessi.

PREMESSO

OMISSIS

TUTTO CIO' PREMESSO

tra i soggetti interessati all'Accordo di programma, come sopra individuati, si stabilisce quanto segue:

Art. 1 - Obiettivi

Il presente Accordo definisce il programma, gli interventi e le opere ritenuti necessari per la regolamentazione delle attività di cava e di discarica RSU nel territorio di Cerro Maggiore e per la salvaguardia dell'attuazione in corso delle previsioni relative all'area a destinazione terziario-commerciale nel territorio nel Comune di Rescaldina.

Art.2 - Interventi

A) Attività di cava

1.1 - L'attività di cava in contemporanea con l'attività di discarica determina un impatto eccessivo. Pertanto le Province di Milano e di Varese, in ottemperanza alla L.R. 9.4.1994 n. 11, si impegnano a non concedere autorizzazioni alla escavazione nelle aree attigue alla discarica, e specificatamente quelle in Comune di Cerro Maggiore, in Comune di Rescaldina e in Comune di Uboldo (per il Comune di Uboldo, come da punto D della cartina allegata). La Provincia di Milano, che ha già revisionato il proprio Piano Cave, si impegna a non concedere ulteriore permesso di escavazione nel Polo Baraggia.

1.2 - La Regione Lombardia, la Provincia di Milano e la Provincia di Varese si impegnano anche ad escludere l'utilizzo dell'ambito territoriale dei Comuni di Cerro Maggiore, di Rescaldina e di Uboldo per l'estrazione di sostanze di cava per esigenze straordinarie finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche previste dall'art: 45 - comma 1 - della L.R. 18/1982.

B) Attività di discarica

1.1 - Titolare della discarica è il Comune di Cerro Maggiore.

1.2 - La discarica interesserà unicamente il lotto indicato nella cartina allegata e distinto con il n.1.

1.3 - Il Comune di Cerro Maggiore presenterà un progetto di ripristino ambientale di tutte le aree interessata, entro quattro (4) mesi dalla data dell'atto di ratifica del presente Accordo.

Fatto salvo quanto già previsto a carico dei soggetti proprietari delle aree e/o titolari/gestori delle attività di escavazione e di smaltimento rifiuti, il progetto dovrà prevedere opere e finanziamenti da parte dei seguenti soggetti attuatori: Regione Lombardia - Amministrazione Provinciale di Milano - Comune di Cerro Maggiore - Comune di Rescaldina.

Con riferimento ai lotti 2 e 3, ultimata l'attività estrattiva, nell'ambito della progettazione il Comune di Cerro Maggiore dovrà provvedere ad accordi con la proprietà delle aree per la realizzazione delle eventuali diverse opere di ripristino dello stato dei luoghi.

1.4 - L'area indicata con la lettera C) nella cartina allegata non verrà utilizzata come discarica di reflui.

1.5 - Viene costituito apposito "Comitato di controllo sociale" composto da n.5 cittadini e Cerro Maggiore con diritto di accesso alla discarica secondo un regolamento da concordarsi tra il Comune e l'Ente Gestore, con compiti di controllo sociale sulle attività della stessa.

1.6 - Nell'ambito della Convenzione con la società che gestisce la discarica, il Comune di Cerro Maggiore dovrà impegnarsi a far realizzare un laboratorio di controllo degli effetti della discarica sull'ambiente.

In subordine il Comune di Cerro Maggiore, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano concorreranno finanziariamente alla realizzazione del suddetto laboratorio.

1.7 La Regione Lombardia, l'amministrazione Provinciale di Milano e l'Amministrazione Provinciale di Varese si impegnano a non autorizzare, in futuro, nè sul territorio della Provincia di Milano nè sul territorio di quella di Varese, la realizzazione e la gestione di discarica di RSU e assimilabili e/o di rifiuti speciali (esclusi gli inerti) nel raggio di km.5 dalla discarica in località Polo Baraggia (L.R. 21/1993 - allegato B - linee guida impianti - punto C.4).

1.8 - I rapporti tra il Comune di Cerro Maggiore e la società che gestirà la discarica, relativamente alle tariffe, alle questioni economiche, all'utilizzo del biogas, agli altri interventi previsti dal presente Accordo di programma, dagli atti autorizzativi e dalle leggi nazionali e regionali, verranno definiti a norma dell'art.11 della legge 7.8.1990 n.141 o d'intesa tra il Comune e la società stessa.

Resta fermo quanto stabilito nell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.4650 dell'8.8.94 relativamente ai quantitativi ed ai volumi ivi previsti.

1.9 La Provincia di Milano, il Comune di Milano e la Regione Lombardia prendono atto che nel territorio dei Comuni di Cerro Maggiore e di Rescadina, ultimato il conferimento sul lotto 1, non ci saranno altri spazi da adibire a discarica nemmeno per effetto di provvedimenti contingibili ed urgenti.

Il Comune di Milano si impegna a realizzare gli impianti necessari a raggiungere l'obiettivo della L.R.21/93: l'autosufficienza della Provincia di Milano.

Il Comune di Milano, comunque, in via prioritaria si impegna a realizzare gli impianti previsti dal Piano Provinciale (impianto di compostaggio, impianto di pretrattamento della frazione secca, impianto di termoutilizzazione), i progetti dei quali dovranno essere pronti entro maggio 1995.

Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni (Regione Lombardia e/o Provincia di Milano) si impegnano a rilasciare in tempi ristretti le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli impianti di cui sopra.

La Provincia di Milano, in collaborazione con il Comune di Milano, e la Regione Lombardia, tenuto conto dei provvedimenti del Commissario ad acta pro tempore, si impegnano a trovare soluzioni alternative al Polo Baraggia in altri siti o attraverso impianti di trattamento e/o di incenerimento per la collocazione dei quantitativi giornalieri di rifiuti che attualmente vengono avviati a Cerro Maggiore.

1.10 - Il Comune di Cerro Maggiore - nell'ambito della progettazione per la bonifica ed il recupero, ambientale di tutta l'area interessata, di cui al precedente punto 1.3 - dovrà delineare i profili orografici necessari al fine di consentire un pieno ripristino ambientale dell'intera area interessata da discarica e cava.

La progettazione dovrà inoltre tener conto dell'impegno degli Enti pubblici sottoscrittori di far cessare il conferimento dei rifiuti solidi -urbani nell'impianto in questione- con il completamento (in tutto o in parte) del solo lotto n.1, entro e non oltre la data del 31.12.1995.

C) Azioni di tutela ambientale

1.1 - I Comuni di Cerro Maggiore e di Rescaldina, ciascuno per l'attività insediata sul proprio territorio, si impegnano a fare realizzare, a spese ed opera dei soggetti titolari - anche su base concessoria - delle attività insediate sui rispettivi ambiti, tutti gli ulteriori

accorgimenti tecnici per prevenire qualsiasi tipo di inquinamento ed in particolare fughe di biogas e per creare fasce di verde a separazione e schermo, rispetto alla discarica, su tutta la linea di confine tra l'area D3 - terziario commerciale - e le aree cava e discarica, così da rendere compatibili le diverse strutture. '.

A tal fine la Regione Lombardia si impegna ad attivare apposito Gruppo di lavoro per valutare il "Progetto degli interventi costruttivi atti a rilevare e a segnalare eventuali migrazioni gassose dalla discarica di Cerro Maggiore verso il Centro Commerciale Auchan di Rescaldina" e giungere quindi a considerazioni conclusive, prevedendo tempi e modi di attuazione delle opere stesse.

1.2 - Ogni Ente, nell'ambito delle proprie competenze, vigila perchè le prescrizioni di cui sopra siano rispettate dai soggetti attuatori.

1.3 - Ogni Ente, nell'ambito delle proprie competenze, in sede di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni o di sottoscrizione di convenzioni, inserisce le prescrizioni ritenute opportune per la tutela ambientale, tenuto conto delle opere che saranno realizzate per l'attuazione del presente Accordo di programma e per quanto riguarda il bacino di utenza della discarica, nonchè la razionalizzazione della viabilità.

Art. 3 - Oneri Finanziari

I soggetti attuatori individuati al precedente art.2, cui competono i rispettivi oneri, opereranno con l'impiego di risorse ordinarie e straordinarie, queste ultime da reperirsi mediante finanziamenti statali, regionali e comunitari, salva la possibilità per ciascun soggetto di provvedere con risorse proprie.

Art. 4 - Collegio di Vigilanza

E' istituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di programma.

Detto Collegio è presieduto dal Presidente della Giunta —Regionale o dall'Assessore regionale competente per materia, se delegato, ed è composto da un rappresentante per ciascun Ente sottoscrittore da designarsi contemporaneamente alle ratifica dell'Accordo di programma. -

Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

- 1) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di programma nel rispetto degli indirizzi enunciati;
- 2) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

- 3) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori, anche riuniti in Conferenza di servizi;
- 4) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente Accordo, anche avvalendosi di consulenze esterne, con spese a carico dei soggetti attuatori degli interventi;
- 5) disporre, verificata l'inadempienza ed individuato il soggetto responsabile, gli interventi sostitutivi, nominando, eventualmente, un Commissario ad acta;
- 6) applicare le sanzioni previste dal presente Accordo.

Il Collegio, istituito con atto del Presidente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo, definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi ed i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

Art. 5 - Sanzioni per Inadempiamento

Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che i soggetti attuatori dell'Accordo non adempiono per fatto a loro imputabile e nei tempi previsti gli obblighi assunti, provvede a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro congruo termine, da fissare di volta in volta in relazione al tipo di inadempienza;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo di cui al precedente art.4, 2° comma, punto 5.

Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete comunque l'immediato addebito degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempiamento contestato e la quantificazione del danno conseguente all'inadempienza.

Nel caso in cui l'inadempiamento sia talmente grave da compromettere definitivamente l'attuazione dell'Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti e delle opere eventualmente eseguite, allo scopo esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

E' posta a carico dell'ente sottoscrittore (o degli enti sottoscrittori), riconosciuto inadempiente, una penale a carattere sanzionatorio fino a Lire 1.000.000.000 (un miliardo), da versarsi in un fondo globale destinato all'attuazione degli interventi sostitutivi.

Per qualsiasi controversia giudiziale non risolvibile con l'arbitrato, di cui al successivo art.8, il Foro competente è quello di Milano.

Art. 6 - Adesioni

Al presente Accordo possono aderire per accettazione del suo contenuto i soggetti privati interessati all'esercizio delle attività di escavazione e/o di smaltimento ed all'attuazione delle previsioni commerciali, nonché le rappresentanze sindacali e sociali esistenti sul territorio.

L'adesione dovrà essere formalizzata mediante atto scritto diretto agli Enti firmatari del presente Accordo, una volta che lo stesso sia definitivo.

Art. 7 - Verifiche periodiche

Il presente Accordo è soggetto a verifiche periodiche, anche finalizzate ad un aggiornamento da parte degli Enti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifestassero nel corso dell'attuazione.

Una verifica obbligatoria è sin da ora fissata nel mese di settembre 1995, in relazione agli adempimenti da compiersi entro tale data.

Le altre verifiche avranno luogo ogni qualvolta il Collegio di Vigilanza e Controllo lo riterrà opportuno e comunque ad intervalli non superiori a mesi tre o quando ne riceverà richiesta scritta da uno dei soggetti attuatori.

Art. 8 - Controversie

I soggetti attuatori dell'Accordo di programma riconoscono la competenza del Collegio Arbitrale per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente art. 4, 2° comma, punto 4.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da un tecnico designato dal Tribunale, da un tecnico designato da ognuno degli Enti locali interessati e da un tecnico designato dalla Regione Lombardia con funzioni di Presidente.

Art. 9 - Sottoscrizioni ed Effetti

Ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/90, il presente Accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o Assessore delegato.

L'adesione dei Sindaci all'Accordo di programma sarà sottoposta alla ratifica del competente organo deliberante entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione.

Analogamente l'adesione del Presidente della Provincia sarà sottoposta alla ratifica del competente organo deliberante entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione.

Tutti i termini temporali, previsti nel presente Accordo di programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data del Decreto di approvazione.

E' disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia , del Decreto di approvazione dell' Accordo di programma, con gli estremi dell' avvenuta ratifica, se prevista per legge, da parte degli organi deliberanti degli Enti sottoscrittori.

Le previsioni di cui all' art.2 del presente Accordo determinano per quanto occorra le conseguenti varianti degli strumenti urbanistici dei Comuni di Cerro Maggiore e di Rescaldina.

Le attività programmate con il presente Accordo sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l' impegno di realizzarle nei tempi indicati.

Art. 10 - Documenti allegati

Al presente Accordo di programma sono allegati i seguenti documenti che costituiscono parte integrante dello stesso:

1. planimetria dell' area interessata dall' Accordo di programma
2. ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4650 dell' 8.8.1994
3. delibera della Giunta regionale n. 58726 del 25.10.94
4. mozione n. 0472 approvata dal Consiglio regionale il 14.12.94
5. verbale della riunione del Comitato per l' Accordo di programma del 29.12.1994.

Milano, li 12 Gennaio 1995

REGIONE LOMBARDIA	Firmato
PROVINCIA DI MILANO	Firmato
PROVINCIA DI VARESE	Firmato
COMUNE DI MILANO	
COMUNE DI CERRO MAGGIORE	Firmato
COMUNE DI RESCALDINA	Firmato
COMUNE DI UBOLDO	Firmato